

RELAZIONE INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO CORTE DEI CONTI ANNO 2005
REGIONE TOSCANA

Questa cerimonia di apertura dell'anno giudiziario della Corte dei conti è contrassegnata da due elementi, uno già presente da tempo ma particolarmente accentuato, l'altro avente carattere di novità.

Il primo elemento è l'accresciuta difficoltà operativa delle due strutture giudiziarie della Corte presenti in Toscana: la Sezione giurisdizionale e la Procura regionale, cui sono preposto, difficoltà derivante da un ulteriore, consistente taglio delle già ridotte risorse, un taglio che segue quelli effettuati nel 2003 e nel 2004 e che è stato accentuato quest'anno in linea con il più rigoroso regime della spesa pubblica. Ne è conseguita una riduzione delle disponibilità finanziarie, che appare ancor più penalizzante ove si consideri l'aumento di flussi informativi e di competenze derivante da leggi approvate nel corso del 2004, che sono destinati inevitabilmente ad accrescere i dati quantitativi di attività.

Non ritengo opportuno soffermarmi su quest'argomento, che costituisce lamentazione comune da tanti anni di tutti gli Uffici giudiziari, al punto da determinare fastidio anche in chi, come me, è costretto ad affrontarlo quotidianamente, ma ritengo doveroso ricordarlo a tutti i rappresentanti delle Istituzioni politiche ed amministrative, della società civile nelle sue varie forme, degli organi di informazione e dei singoli cittadini.

L'accresciuta difficoltà – è evidente – determina un rallentamento ed una minore intensità dell'attività della Procura regionale, e, di riflesso, della Sezione giurisdizionale. In sostanza, una ridotta possibilità di far fronte alla sempre maggiore e più qualificata domanda di intervento che viene rivolta alla Corte dei conti a tutela dell'utilizzazione delle risorse pubbliche.

Proprio per questo ancora più viva è la mia gratitudine, che voglio qui esprimere apertamente, per un Comitato provinciale della Croce rossa italiana che, con particolare sensibilità ed in maniera inconsueta, ha contribuito in parte a superare alcune carenze strumentali della Procura regionale.

Il secondo elemento è che per la prima volta, in ossequio delle linee guida su questa cerimonia, dettate con una specifica deliberazione dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, non saranno forniti dati sull'attività della Sezione del controllo, di quella struttura, cioè, che pur svolge una funzione di estremo rilievo nel sistema istituzionale e che, allo stato attuale, non ha momenti solenni di esternazione dei risultati raggiunti.

Il mio discorso, quindi, sarà limitato all'attività della Sezione giurisdizionale e della Procura regionale, e, come è mio costume, avrà ad oggetto soltanto i dati concreti di tale attività e i fenomeni rilevati nel corso di essa.

Ho affermato nelle precedenti cerimonie e intendo ribadire quest'anno che non ritengo opportuno di dovermi soffermare né a descrivere dettagliatamente, commentandolo, il quadro normativo nel quale gli Uffici giudiziari della Corte dei conti operano, né ad esprimere valutazioni su testi normativi in corso di approvazione, né, ancora, a formulare suggerimenti o auspici in ordine all'adozione di normative nei settori di interesse della Corte, argomenti che possono trovare la loro sede più naturale nei convegni e non già in una cerimonia ufficiale.

Ho affermato nelle precedenti cerimonie e intendo ribadire ancor più fermamente quest'anno che non ritengo opportuno, per rispetto delle funzioni che rivesto, di questa sede istituzionale nella quale ho titolo a parlare e dei soggetti comunque interessati, anticipare notizie su specifiche attività istruttorie in corso di completamento, né esprimere valutazioni su atti e comportamenti delle strutture pubbliche che operano nella Regione, dei loro amministratori e dei loro funzionari.

E' mia ferma convinzione che non sia consono alle funzioni ed ai canoni deontologici di un Procuratore regionale suscitare clamore su fatti, situazioni e persone, prima che questi siano stati oggetto delle valutazioni finali dell'Ufficio di Procura, valutazioni che si esprimono con gli unici atti espressamente previsti dall'ordinamento: l'archiviazione, che peraltro ha natura di atto interno non definitivo e le cui motivazioni, non essendo sottoposte al vaglio di un giudice, non possono essere rese note, e l'atto di citazione, che può essere conosciuto solo dopo che i suoi destinatari ne hanno avuto rituale conoscenza ed è stata fissata l'udienza di discussione.

E' questa la linea di condotta da me costantemente seguita e condivisa e seguita anche dai magistrati dell'Ufficio cui sono preposto. I rappresentanti degli organi di informazione che sempre più spesso si rivolgono a me, ai miei colleghi ed alla Segreteria per chiedere informazioni conoscono bene questa linea e hanno dovuto responsabilmente accettarla, e di questo li ringrazio pubblicamente, per cui posso assicurare che le notizie su attività istruttorie avviate che vengono talvolta riportate dalla stampa derivano da informazioni fornite da soggetti estranei alla Procura regionale.

E' anche mia ferma convinzione che non rientri nelle funzioni di un Procuratore regionale dare voti, riempire pagelle e "promuovere" o "bocciare" l'attività di singole Amministrazioni o di singoli Amministratori politici o funzionari, nominativamente indicati, così anticipando, di fatto, valutazioni che potranno essere contenute solo negli atti giudiziari, e che, se espresse al di fuori di questi, sono destinate, comunque, a suscitare perplessità nell'opinione pubblica.

* * * * *

Attività della Sezione giurisdizionale

Giurisdizione pensionistica

L'anno 2004 ha visto consolidarsi – come risulta dalla tabella allegata – l'andamento positivo, già da me segnalato negli anni precedenti, consistente in una graduale riduzione del numero dei procedimenti pendenti.

Infatti, il carico complessivo dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2004 è di 3.690, inferiore, quindi, al carico dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2003, di 4.586, pur considerando la sopravvenienza di altri 1.026 ricorsi.

Una diminuzione dei ricorsi pendenti, quindi, di oltre il 19%, in parte dovuta anche all'avvenuta declaratoria di estinzione di ricorsi non ritualmente riassunti.

In particolare, risultano definiti 473 ricorsi con sentenza di accoglimento, 496 ricorsi con sentenza di rigetto e adottate 272 ordinanze istruttorie.

Riguardo a tale ultimo dato si deve considerare che la materia pensionistica nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico è solo apparentemente semplice, estremamente complessa essendo, invece, la normativa da applicare alle singole fattispecie in relazione a specifiche circostanze di fatto, che molto spesso non sono adeguatamente rappresentate né dal ricorrente, in genere incolpevolmente privo di sufficienti elementi documentali, né dalle stesse Amministrazioni. Fenomeno, quest'ultimo, che trova una parziale giustificazione sia nei fenomeni di soppressione, fusione, trasferimento di Enti e strutture, uffici, unità organizzative, sia nel crescente tasso di mobilità del personale dal settore privato al settore pubblico e, all'interno di questo, da una ad altra Amministrazione, con diversificate componenti retributive valutabili a fini del trattamento di quiescenza.

Talune situazioni di avvicendamento molto rapido dei magistrati assegnati alla Sezione non hanno consentito il mantenimento dell'elevato livello di produttività raggiunto, ma proprio la circostanza che, malgrado le predette situazioni, l'andamento positivo è stato confermato induce ad affermare – ove non sopravvengano fattori negativi al momento non ipotizzabili – che i tempi della giustizia della Corte dei conti in materia pensionistica si stanno riducendo sempre più, entro termini in linea di massima inferiori ai tempi ordinari dei procedimenti giudiziari.

Giurisdizione di responsabilità

Nell'anno 2004 nella materia della responsabilità sono state emesse 19 sentenze, di cui 12 di accoglimento e di condanna, 6 di rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale e 1 di estinzione.

Tra le sentenze di condanna ritengo di segnalare, in quanto di particolare rilievo, quelle relative al danno derivante da intemperività delle cure prestate in occasione di un parto (sent.za n. 523), dal ferimento di un collega da parte di un Carabiniere per uso

incauto dell'arma in dotazione (sent.za n. 390), dall'affidamento di un incarico di consulenza legale in carenza dei presupposti (sent.za n. 525), dal comportamento inerte e non corretto tenuto da un Ente locale nei confronti della società concessionaria del servizio di distribuzione del gas (sent.za n. 563), dalla falsa costituzione di posizioni legittimanti la corresponsione di indennizzi per infortuni sul lavoro (sent.za n. 580), dall'affidamento non consentito di funzioni di staff degli organi di governo di un Ente locale (sent.za n. 622), dal mancato versamento di somme relative alle giocate da parte della titolare di una ricevitoria del lotto (sent.za n. 710).

Altre sentenze di condanna hanno avuto ad oggetto danni derivanti da fattispecie di peculato da parte del dipendente di un'Azienda ospedaliera (sent.za n. 110) e del direttore di uffici cimiteriali (sent.za n. 377), oltre che da incidenti stradali, sempre frequenti nella casistica dell'attività giudiziaria per l'elevata percentuale di segnalazioni ad essi riferita rispetto al totale dei fascicoli aperti (oltre 650 su circa 1800).

Una delle sentenze di condanna (la n. 660) riguarda un ricorso ad istanza di parte, proposto da un Comune contro un proprio esattore pro tempore che aveva omesso di riscuotere con la dovuta diligenza i canoni per utenze dell'acquedotto.

Questo giudizio – nei confronti della cui sentenza definitiva è stato presentato appello da parte degli esattori condannati – è per certi versi sintomatico della scarsa conoscenza negli anni passati e, in parte ancora oggi, che molti Enti locali hanno del ruolo e delle funzioni delle strutture giudiziarie della Corte dei conti, in quanto il Comune interessato, per il recupero delle somme non introitate, aveva promosso azione giudiziaria nei confronti dell'originario esattore davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria la quale, peraltro, aveva correttamente declinato la propria giurisdizione a favore della Corte dei conti. Nel corso del giudizio la Procura regionale, peraltro, dispiegando intervento a tutela delle ragioni del pubblico erario, aveva chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'esattore subentrante, rilevando l'erronea individuazione, da parte dell'Ente, dei rispettivi periodi di gestione ed un'ulteriore istruttoria in ordine alla quantificazione delle somme dovute. La sentenza, condividendo la deduzione della Procura regionale in ordine alla responsabilità solidale dei due esattori succedutisi, in assenza di un formale passaggio di consegne, li ha condannati entrambi al risarcimento nei confronti dell'Ente.

Le sentenze di rigetto della domanda risarcitoria riguardano irregolarità nella corresponsione di emolumenti a militari in servizio di leva (sent.za n. 111), l'affidamento di un incarico di consulenza legale (sent.za n. 234), l'intervenuta prescrizione del danno derivante da una procedura di espropriazione non portata correttamente a compimento (sent.za n. 481), il contenzioso seguito al mancato affidamento di un incarico professionale ad un architetto (sent.za n. 644), l'errata erogazione di contributi comunitari ad un'azienda agricola che fruiva contemporaneamente di benefici per l'espianto e per l'impianto di frutteti sullo stesso terreno (sent.za n. 745) e l'irregolare

utilizzazione di somme a destinazione vincolata da parte di un Ente locale (sent.za n. 771).

In complesso, l'importo delle condanne è ammontato a 712.400 €.

Risultano adottate due ordinanze istruttorie rispettivamente in giudizi relativi al danno derivante, rispettivamente, da errori commessi in occasione di un intervento chirurgico e dall'effettuazione di interventi di chirurgia estetica presso una struttura ospedaliera pubblica assenza dei presupposti che ne pongono l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il Presidente della Sezione con propri decreti ha anche accolto quattro istanze di sequestro formulate dalla Procura regionale per un totale di € 7.662.142, tre dei quali sono stati confermati dal giudice delegato per un totale di € 1.395.694, mentre per il quarto, autorizzato per l'importo di € 6.197.482 risulta fissata l'udienza per la convalida.

Si tratta di sequestri relativi al danno derivante, rispettivamente, da mancato versamento delle giocate da parte del concessionario di una ricevitoria del lotto, dal mancato versamento all'Ente di somme da parte dell'Esattore, dall'appropriazione di somme relative ad oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione da parte del funzionario di un Ente locale, e dall'irregolare concessione di contributi comunitari per l'avvio di attività produttiva in una zona oggetto di provvedimenti di favore per il rilancio dell'economia.

In totale, i giudizi discussi in pubblica udienza sono stati, nelle loro varie fasi e modalità, 39. Ad essi debbono aggiungersi i giudizi su taluni conti giudiziali e l'attività relativa a quattro camere di consiglio sui riferiti procedimenti cautelari.

La rassegna dell'attività della Sezione giurisdizionale in materia contabile non può considerarsi completa senza considerare sei procedimenti monitori positivamente conclusi, in quanto i convenuti hanno accettato l'addebito quantificato dal Presidente della Sezione con propria determinazione, ed hanno così assolto il proprio onere risarcitorio evitando il dibattimento. Per altri procedimenti monitori i responsabili hanno accettato l'addebito ed sono in corso le procedure di riscossione.

Per completare il quadro ritengo opportuno un cenno, infine, sull'esito dei giudizi di appello contro le sentenze pronunziate dalla Sezione giurisdizionale della Toscana.

Nel 2004 le Sezioni centrali della Corte dei conti hanno pronunziato 8 sentenze su appelli di parte privata, due delle quali di accoglimento, con conseguente assoluzione dei convenuti già condannati in primo grado e sei di rigetto, con conferma delle sentenze di primo grado, salvo una riduzione dell'importo della condanna in due casi.

In particolare, le assoluzioni hanno riguardato una fattispecie di definizione transattiva di contenzioso con privati in ordine alla revoca di concessioni edilizie in un cimitero (II Sez., sent.za n. 405) ed una fattispecie relativa ad erogazione di somme

conseguenti ad inquadramenti illegittimi di dipendenti di un Ente locale (Sez. II, sent.za n. 243).

Le sentenze di conferma hanno riguardato la definizione transattiva delle somme pretese da un legale per l'attività di consulenza svolta in favore di una ASL (III Sez., sent.za n. 149), le somme erogate a seguito di inquadramenti illegittimi in Enti locali (Sez. II, sent.ze nn. 88 e 145), le maggiori somme erogate ad un'impresa per il ritardo nel pagamento di lavori effettuati (II Sez., sent.za n. 55), le somme pagate in eccesso rispetto ai prezzi di mercato per la locazione di un immobile (II Sez., sent.za n. 24) e i danni derivanti dalle irregolarità di gestione da parte della titolare di un ufficio postale (I Sez., sent.za n. 12).

Il monitoraggio dell'esecuzione delle sentenze di condanna – proseguito secondo le indicazioni della Procura generale – ha fatto emergere, oltre che l'entità dei recuperi effettuati, pari a circa 40.000 €, un dato particolarmente significativo della scarsa attenzione che talvolta viene posta in tale attività da parte di coloro che sono preposti all'esecuzione.

Non intendo riferirmi tanto a quei fenomeni di inerzia che in passato hanno spesso caratterizzato il comportamento di molte Amministrazioni, in quanto gli elementi acquisiti mostrano finalmente una loro maggiore propensione a conseguire i risultati favorevoli derivanti dalle sentenze di condanna, quanto, invece, sia ad una strumentale interpretazione di una disposizione in tema di responsabilità amministrativa, sia agli effetti negativi derivanti dal sistema di iscrizione a ruolo delle somme indicate nelle predette sentenze.

Mi riferisco, in particolare, per quanto attiene al primo profilo, all'applicazione, in sede esecutiva, del principio di intrasmissibilità della responsabilità agli eredi, che concerne il diverso momento dell'addebito e dell'accertamento della responsabilità, e non già quello in cui, passata in giudicato la sentenza di condanna, non si verte più in tema di responsabilità amministrativa, bensì di ordinaria responsabilità patrimoniale per i debiti del de cuius.

Per quanto attiene al secondo profilo mi riferisco all'applicazione non condivisibile alle somme iscritte a ruolo del condono previsto dall'art. 12 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, che consente l'estinzione del debito con il solo pagamento di una somma pari al 25% dell'importo iscritto, con conseguente sostanziale vanificazione della possibilità di realizzare il credito dello Stato o dell'Ente danneggiato anche nelle ipotesi in cui tale credito è connesso ad attività non già solo gravemente colposa, ma addirittura dolosa.

Giudizi di conto e attività relativa ai conti giudiziali

La Sezione, oltre alle ricordate sentenze, nel corso del 2004 ne ha emesse altre 28 nei giudizi in materia di conti giudiziali presentati dai responsabili degli Uffici postali, giudizi risalenti, spesso a molti anni or sono, e sulla lunghezza dei quali hanno inciso

anche le vicende relative alle trasformazioni strutturali ed organizzative dell'Amministrazione postale, trasformatasi da struttura ministeriale in Ente pubblico prima e poi, più di recente, in Società per azioni, con conseguenti rilevanti difficoltà nella conservazione e nella ricerca della pertinente documentazione.

Nell'anno da poco terminato sono stati definiti senza la celebrazione del dibattimento circa 1.800 conti giudiziali, di cui oltre 400 approvati con decreto, e circa 1.400 scaricati per intervenuta estinzione, alcuni dei quali risalenti addirittura a prima dell'istituzione della Sezione regionale.

La situazione complessiva dei conti giudiziali, peraltro, malgrado l'impegno profuso dai magistrati della Sezione, dal suo Presidente e dal personale amministrativo, non accenna a migliorare.

Infatti, il numero dei conti in giacenza, resta molto elevato, oltre 16.000, pur essendone stati definiti oltre 19.000 dall'istituzione della Sezione.

Il numero dei conti giudiziali che sono definiti annualmente, infatti, è pari circa al numero di quelli che pervengono, con conseguente impossibilità di procedere all'abbattimento dell'arretrato in assenza di un intervento straordinario di personale e risorse strumentali.

L'attività della Procura regionale

Le sentenze pronunziate dalla Sezione non esauriscono l'attività della Procura regionale, in quanto, di alcune fattispecie particolarmente rilevanti è già stato celebrato il dibattimento ma si è in attesa del deposito della sentenza, mentre di altre la fase dibattimentale non si è esaurita o è stata differita per ragioni di rito.

Infatti, nel corso del 2004 sono stati depositati 45 atti di citazione, relativi a circa 151 posizioni individuali.

In due fattispecie dopo la notificazione dell'atto di citazione i convenuti risultano aver versato le somme dovute a titolo di risarcimento, sia per il danno direttamente causato, sia per il danno da disservizio, così come contestato dal Pubblico ministero, per un importo complessivo di oltre 17.000 €.

Si tratta, in particolare, di una fattispecie di indebito accollo ad un Ente locale di oneri per sanzioni amministrative e penali pecuniarie irrogate a dipendenti e di una fattispecie di peculato da parte di una funzionaria addetta alla riscossione dei tickets nell'ambito di un'Azienda sanitaria locale.

Altri dati significativi dell'attività della Procura regionale sono i 440 inviti a dedurre emessi nell'anno, relativi a 117 diverse fattispecie di danno, in parte già definiti o in via di definizione con atto di archiviazione, in parte in corso di definizione con deposito e notificazione dell'atto di citazione.

E' evidente come in presenza anche di un'unica fattispecie complessa la sola individuazione dei potenziali responsabili, la contestazione nei loro confronti delle ipotesi di danno configurabili e la fase dell'audizione richiedono tempi non brevi ed impegnano in maniera consistente il magistrato procedente, restringendo di fatto la possibilità di espletare ulteriori istruttorie.

Come già riferito lo scorso anno, l'invito a dedurre, ancorché atto preprocessuale, costituisce un momento estremamente rilevante e qualificante dell'attività della Procura regionale, in quanto consente al soggetto invitato che ritiene sostanzialmente fondata la dedotta imputazione di un danno di procedere al suo risarcimento prima ancora di essere citato in giudizio, ovvero a colui che si ritenga estraneo alla produzione del danno di fornire elementi a proprio scarico, con facoltà di essere sentito personalmente, facoltà dal cui esercizio sono conseguite oltre 50 audizioni personali.

Nel primo caso la pretesa risarcitoria viene quindi soddisfatta senza alcun clamore, com'è avvenuto numerose volte nel corso del 2004, con un recupero, mediante versamento "spontaneo" di oltre 10.000 €, in massima parte già effettuato e l'impegno ad effettuare ulteriori versamenti. Si è trattato di danni conseguenti ad incidenti stradali, a truffe consistenti nel falso rimborso di fatture, di erronee liquidazioni di competenze al personale, di mancato versamento delle giocate da parte di concessionari di ricevitorie del lotto, ipotesi per una delle quali il pagamento è tuttora in corso da parte del fideiussore.

La valutazione delle deduzioni di parte in ogni caso posso assicurare che viene effettuata con particolare ponderazione da parte del magistrato procedente, che ha come proprio obiettivo l'accertamento della fondatezza dell'ipotesi di responsabilità e della sufficienza degli elementi raccolti a superare la soglia di convincimento del Collegio. Ciò spiega anche come non sia infrequente che il magistrato, effettuata la valutazione sia delle deduzioni scritte sia degli esiti dell'audizione personale, proceda all'archiviazione del procedimento.

Dell'attenzione posta nella valutazione delle ragioni dei soggetti invitati possono essere sintomo proprio da un lato la circostanza che molti di essi ritengono fondata la contestazione, procedendo, come già detto, al risarcimento prima che venga instaurato il giudizio, dall'altro l'alta percentuale di accoglimento delle richieste risarcitorie della Procura regionale, pari ad oltre il 60%.

* * * * *

Tra le fattispecie per le quali gli atti di citazione sono stati depositati e risulta fissata l'udienza di discussione ricordo, per l'entità del danno e il numero e la qualità dei soggetti coinvolti, quelle relative alla realizzazione di un cimitero di cui è stata differita per molto tempo l'apertura a causa dell'allagamento (come riportato anche dalla trasmissione televisiva di un'emittente nazionale) e di un complesso e costoso impianto di depurazione, utilizzato solo parzialmente e con molto ritardo, alla gestione di una

società mista i cui ripiani delle perdite sono stati effettuati dai soli soci pubblici, all'affidamento a prezzo simbolico della gestione di un impianto sportivo oggetto di intensa utilizzazione a pagamento da parte di privati.

Altre fattispecie concernono i danni per indebita detenzione determinata da comportamento delittuoso di un soggetto all'epoca appartenente alle Forze dell'ordine, gli ammanchi nella gestione di mense di servizio, la percezione illecita di somme da parte di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, i risarcimenti per lesioni irreversibili subite da una neonata durante un parto in ambito ospedaliero, il pagamento di crediti prescritti di terzi espropriati da un Ente locale e le maggiori somme corrisposte per mancato tempestivo completamento di procedure espropriative, l'affidamento di incarico consulenziale per attività agevolmente esplicabile da funzionari di un Ente locale, l'incauto uso dell'arma in dotazione da parte di appartenenti alle Forze dell'ordine, irregolarità nell'attività contrattuale di una Casa di reclusione.

* * * * *

L'anno 2004 ha visto ancora impegnata la Procura regionale a ridurre ulteriormente il numero dei fascicoli pendenti, definendo numerose fattispecie risalenti anche a tempi non recenti.

Il dato finale di 6.668 fascicoli pendenti al 31 dicembre 2004 è infatti inferiore, sia pure di poco, ai 6.986 fascicoli pendenti al 31 dicembre 2003.

Lo scarto, apparentemente ridotto, deriva dalla risultante tra le 2.079 archiviazioni effettuate a seguito di un'istruttoria resa spesso difficoltosa dal tempo trascorso, ed i 1.816 fascicoli aperti nel corso del 2004.

In tale ultimo numero, superiore a quello dello scorso anno (circa 1.700), sono comprese, oltre alle più svariate tipologie di fattispecie, quattro tipologie di particolare consistenza.

La prima, come di consueto, è quella relativa agli incidenti stradali in cui sono coinvolti solo ed esclusivamente mezzi di Amministrazioni statali o di Enti pubblici statali (653), con esclusione di incidenti di mezzi di Enti territoriali. Al proposito debbo rilevare che, malgrado quanto da me rilevato lo scorso anno, il fenomeno dell'omissione di denuncia da parte di tali Enti perdura, per cui mi riservo di assumere le necessarie iniziative.

La seconda è quella relativa ai provvedimenti di riconoscimento di debito, la cui trasmissione è espressamente prevista dall'art. 23 quinto comma della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria del 2003). Al riguardo ricordo che, prima dell'adozione di tale norma, la segnalazione dei provvedimenti di riconoscimento di debito veniva effettuata dagli organi di controllo esterno o interno (Comitati regionali di controllo e collegi dei revisori), i quali effettuavano una sommaria valutazione sulla sussistenza o meno di un danno effettivo. In adempimento della citata disposizione del 2002, invece, vengono comunicati indiscriminatamente alla Procura regionale tutti i provvedimenti di

riconoscimento di debito, senza alcuna previa valutazione della sussistenza di un danno effettivo, con conseguente aggravio sia di tutta l'attività di segreteria connessa con l'apertura di un fascicolo, conseguente comunicazione della posizione all'Amministrazione, e movimentazione delle richieste istruttorie, sia dei magistrati, per l'evidente esigenza di effettuare moltissimi accertamenti preliminari che sarebbero evitati in presenza di un "filtro". Nel corso del 2004 sono stati così aperti circa 160 fascicoli, relativi al riconoscimento di debiti di diversa natura: dall'attività contrattuale alla materia ablativa, dagli esiti del contenzioso al pagamento di canoni o utenze.

La terza tipologia è quella relativa ai procedimenti aperti a seguito di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della giustizia alla cosiddetta "equa riparazione" per irragionevole durata dei processi. Si tratta di 226 procedimenti relativi ad attività di organi o strutture dell'Ordinamento giudiziario che sono stati trasmessi in unico contesto dalla Procura generale, cui, ai sensi dell'art. 5 della legge, debbono essere comunicati i decreti di accoglimento delle domande di equa riparazione, conseguenza molto frequente delle disfunzioni organizzative e della complessità procedurale soprattutto dei giudizi civili e penali.

La quarta tipologia concerne istruttorie relative alla mancata resa del conto giudiziale da parte di concessionari della riscossione di tributi o di entrate patrimoniali di Enti locali.

Lo scorso anno avevo rilevato come molti Enti locali non avevano reso nota l'identità dei propri agenti contabili, con conseguente impossibilità di fatto di esercitare l'azione per la resa del conto.

Nel corso del 2004, a seguito delle informazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze sull'avvenuto affidamento all'esterno di tale attività di riscossione in numerosi Comuni della Toscana, e dell'accertamento che nessun conto giudiziale di tali concessionari risultava essere stato depositato nella Segreteria della Sezione, è stata effettuata un'attività mirata di indagine per individuare i soggetti inadempienti, al fine dell'avvio dei procedimenti diretti ad ottenere l'esatto adempimento dell'obbligo previsto dai principi generali del nostro ordinamento, ancorché non sempre espressamente richiamato nelle convenzioni di affidamento dell'attività di riscossione. Il fenomeno appare di consistente rilievo, in quanto dalle predette informazioni risulta che oltre 170 Comuni della Regione hanno affidato a soggetti esterni tale attività, senza che alcuno di detti soggetti abbia mai proceduto alla resa del conto giudiziale.

L'analisi per tipologia dei restanti fascicoli aperti mostra ancora elevato il numero di fattispecie concernenti furti e danneggiamenti (oltre 80), conferimenti di incarichi e consulenze (circa 50), provvedimenti relativi alla gestione del personale compresi inquadramenti illegittimi ed attribuzione di compensi non dovuti (circa 40), procedimenti ablativi (oltre 30), attività contrattuale (circa 30), procedimenti relativi ad opere e lavori pubblici (circa 30), infortuni ad alunni (20).

Nettamente diminuite, invece, sono le segnalazioni relative alla revoca di trattamenti pensionistici (circa 70), ciò che fa ragionevolmente ritenere che i procedimenti di verifica adottati negli scorsi anni abbiano sostanzialmente e positivamente esaurito in massima parte i loro effetti, dopo i picchi registrati negli anni passati (questi i dati delle segnalazioni pervenute: 1998: 608; 1999: 3.084; 2000: 719; 2001: 171; 2002: 297 e 2003: 157).

A fronte dei nuovi 1.816 fascicoli aperti nel corso del 2004 si pongono 1.864 atti istruttori, a riprova dell'impegno consistente dei magistrati per "tenere il passo" nell'attivare tutte le forme di cognizione necessarie per valutare le situazioni prospettate.

Dai dati appena esposti risulta che il patrimonio pubblico continua ad essere "vittima" di fenomeni dannosi che dimostrano ancora una scarsa sensibilità nei confronti della sua utilizzazione, conservazione e tutela. Sempre numerosi appaiono i furti di materiale, in particolare informatico e audiovisivo, non solo nelle scuole, i cui locali troppo spesso non sono adeguatamente protetti, specie quando se ne consente l'utilizzazione da parte di associazioni sportive o culturali, ma anche in ambienti che di per sé dovrebbero garantire un alto livello di sicurezza quali le caserme e finanche gli Istituti di istruzione militare e le installazioni sulla linea di volo di aeroporti militari.

Numerose le ipotesi di danno derivanti da reati commessi da soggetti investiti di pubbliche funzioni, molte delle quali segnalate dalle Procure della Repubblica in adempimento dell'onere previsto dall'art. 129 disp. Att. Cod. proc. Penale.

Al riguardo ricordo che i rapporti tra Autorità giudiziaria ordinaria e Procura regionale della Corte dei conti sono formalmente previsti, oltre che da tale disposizione, anche dall'art. 7 della L. 27 marzo 2001 n. 97, secondo cui la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dagli artt. 314 e seguenti del Codice penale deve essere comunicata al Procuratore regionale perché promuova l'eventuale azione di responsabilità.

Tale disposizione deve intendersi chiaramente come norma "di chiusura" di un sistema di flussi informativi che, come più volte ho avuto modo di segnalare ai Procuratori della Repubblica della Toscana, deve essere attivato tempestivamente, per consentire sia l'adozione delle misure cautelari sul patrimonio di imputati che abbiano arrecato danno alle finanze pubbliche, sia per attivare quelle forme di collaborazione indispensabili per raggiungere una concreta tutela degli interessi pubblici anche economici.

Anche il 2004 ha confermato un fenomeno già rilevato lo scorso anno, e che cioè a fronte delle oltre 1.600 segnalazioni pervenute, oltre 900 provengono da organi o strutture riferibili ad Amministrazioni statali, mentre solo 203 provengono dagli Enti locali, comprese quelle, numerose, concernenti i riconoscimenti di debito di cui ho già riferito.

Solo 13 risultano essere le segnalazioni di organi di revisione e 2 quelle di difensori civici, così confermandosi una loro tendenziale scarsa propensione a percepire la configurabilità del carattere dannoso di talune attività, ovvero a riferirne alla Procura regionale.

Elevato resta il numero delle segnalazioni da parte di privati cittadini (oltre 90), di rappresentanti elettivi nei Consigli comunali, provinciali e regionali (30) e di movimenti politici, sindacali ed associativi (circa 20), spesso ampiamente documentati con copie di atti ed anche riproduzioni fotografiche.

Talvolta accertamenti istruttori vengono disposti su notizie dettagliate e documentate pubblicate dagli organi di informazione o trasmesse da canali televisivi, direttamente acquisite dai magistrati della Procura regionale.

Una forma di collaborazione indiretta, questa, offerta dai giornali e dalle emittenti radiotelevisive, che può consentire la conoscenza di fatti e fenomeni, pur rilevanti, non segnalati dalle Amministrazioni o da altri, e che potrebbe anche trasformarsi nella diretta segnalazione alla Procura di tali fatti e fenomeni direttamente da parte degli stessi organi di informazione.

* * * * *

Lo scorso anno avevo dichiarato che, con la collaborazione del Presidente del Tribunale amministrativo regionale e del suo Segretario generale, la Procura regionale aveva attivato una verifica sulle situazioni di danno derivanti dal diniego del diritto di accesso. Numerose sono le istruttorie che ne sono seguite e che troveranno conclusione nel corso del 2005, per perseguire i responsabili di violazioni talvolta tanto gravi quanto evidenti di uno dei principi cardine del rapporto tra cittadini ed Istituzioni pubbliche o concessionari di pubblici servizi.

* * * * *

Molto spesso la Procura regionale viene sollecitata ad intervenire nei confronti di situazioni ancora in itinere, prima, cioè, che un danno concreto si sia realizzato, e il suo mancato intervento viene interpretato come manifestazione di inerzia, di tolleranza o addirittura di tacita approvazione di atti o attività palesemente illegittime.

Ritengo di dover chiarire con forza che l'ordinamento non consente alcun intervento di tipo "preventivo", prima, cioè, che dall'attività segnalata sia derivato un danno patrimonialmente valutabile, verificandosi altrimenti una indebita invasione delle attribuzioni proprie degli organi di amministrazione attiva, sia pure nella forma, anch'essa non prevista e non consentita – ma anch'essa spesso invocata – di suggerimenti, pareri, valutazioni.

Allo stesso modo non è consentito alla Procura regionale attivare indagini su fenomeni pur frequenti e noti in assenza di elementi concreti riferiti a singole situazioni, in quanto tale attività, secondo quanto autorevolmente e da tempo affermato dalla Corte

costituzionale, verrebbe a configurare una impropria forma di controllo, in contrasto con principi contenuti in norme costituzionali.

Alcune volte gli organi di informazione riferiscono dell'invio di denunce al mio Ufficio da parte di gruppi politici ed associazioni, circostanza che risulta poi smentita dalle verifiche che seguono. Ritengo estremamente scorretto il comportamento di chi tenta in questo modo di strumentalizzare i predetti organi di informazione e il mio stesso Ufficio, che viene a trovarsi esposto senza saperlo nei confronti della collettività, e al quale può essere addebitata una inerzia nei confronti di situazioni di cui in realtà non è a conoscenza.

* * * * *

I dati di attività che ho esposto sono la risultante della collaborazione sempre più proficua attivata nel tempo con tutte le Istituzioni pubbliche presenti nella Regione.

Così è con le Procure della Repubblica, presso alcune delle quali il sottoscritto e i magistrati dell'Ufficio si sono più volte recati, nel corso dell'anno, per discutere fattispecie comuni e rendere così più efficaci ed incisive le azioni di rispettiva competenza. Un metodo di lavoro, questo, che, pur se impegnativo e faticoso, spero possa essere intensificato nell'anno in corso, compatibilmente con le difficoltà determinate dai più ridotti margini di operatività.

Così è, anche, con il Corpo della Guardia di Finanza, che, nelle sue varie articolazioni poste nella Regione, ha reso possibile il raggiungimento di obiettivi di estremo rilievo, sotto il profilo sia qualitativo dei fenomeni verificati, sia quantitativo dell'entità dei danni accertati. Così è ancora con la Polizia di Stato, con il Corpo Forestale dello Stato, con i Corpi di Polizia Municipale, spesso delegati ad effettuare complesse istruttorie.

Particolarmente consistente nel 2004 è stato il rapporto collaborativo con le strutture operative dell'Arma dei carabinieri, i cui reparti capillarmente presenti sul territorio ed i cui nuclei specializzati – anche grazie all'intensificarsi dei rapporti con la Procura regionale – stanno acquisendo in misura sempre maggiore una sensibilità che consente loro di individuare, anche nell'ordinaria attività d'istituto, forme di danno finanziario che poi contribuiscono validamente ad accertare .

Estremamente positivo continua a dimostrarsi il flusso informativo instaurato con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, e di rilievo è l'attività, anche su delega, dell'Ispettorato generale di finanza del Ministero dell'economia e della finanza.

Un accenno particolare ritengo, infine, di dover fare all'iniziativa del Prefetto di Firenze, che in questa sede ringrazio personalmente e a nome dell'Istituto, di consentire un più stretto rapporto della Procura regionale anche con tutti i Prefetti delle Province toscane.

Tutti questi rapporti, e gli altri che comunque sono stati instaurati e consolidati in questi ultimi tempi sono contrassegnati dalla collaborazione reciproca, nel senso, più

volte precisato ai rappresentanti delle Istituzioni, che la Procura regionale ed i suoi magistrati sono sempre pronti e disponibili – nei limiti consentiti dalle proprie funzioni – ad offrire il proprio apporto di conoscenze e di professionalità.

* * * * *

L'obiettivo ambizioso della Procura regionale è quello di intensificare la propria attività, riducendo ulteriormente il numero dei fascicoli pendenti, con una graduale eliminazione delle fattispecie più risalenti nel tempo, per poter intervenire su quelle più recenti e più rilevanti, nell'ottica di una tutela sempre più consistente delle risorse pubbliche, favorendo, sia pure indirettamente, una cultura di maggiore attenzione a tutti i fatti di gestione, da quelli minori, che caratterizzano la quotidianità di tutte le strutture pubbliche a quelli più rilevanti, che coinvolgono ormai sempre più spesso gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Un obiettivo ambizioso che ovviamente richiede un ulteriore, sensibile impegno da parte non solo di chi parla e dei magistrati della Procura regionale, ma anche di tutto il personale amministrativo assegnato all'Ufficio, personale che desidero oggi ringraziare pubblicamente per aver compreso ed interpretato il ruolo di garanzia che questo Ufficio deve svolgere per corrispondere in maniera sempre più concreta alle attese della collettività.

Con l'auspicio e al tempo stesso l'impegno di poter fornire il prossimo anno dati di attività ancor più significativi, Le chiedo Signor Presidente di dichiarare aperto, in nome del popolo italiano, l'anno giudiziario 2005 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana.

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana

	2003	2004	Variazione (%)
Procedimenti in carico al 1° gennaio	9.234	6.986	- 32,17
Denunce pervenute nell'anno	1.739	1.816	+ 4,42
Procedimenti archiviati	3.955	2.079	- 47,43
Inviti a dedurre	38	117	+ 207,89
Audizioni	39	52	+ 33,33
Citazioni depositate	32	46 (*)	+ 43,75
Procedimenti in carico al 31 dicembre	6.986	6.668	- 4,76
Sequestri	1	4	
Attività cautelare richiesta ed autorizzata	€ 68.718,21	€ 7.593.176,80	
Procedimenti monitori definiti con ordinanza	€ 307,19	€ 3.763,04	
Appelli		1	

(*) + 1 giudizio ad istanza di parte

PER L'ANNO 2005 QUESTO ALLEGATO NON E' STATO COMPILATO POICHE' E' STATO INSERITA DIRETTAMENTE LA COPIA MANDATA DALLA SEZIONE

Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Toscana – Giurisdizione in materia pensionistica

	Pensioni civili 2003	Pensioni civili 2004	Pensioni militari 2003	Pensioni militari 2004	Pensioni di guerra 2003	Pensioni di guerra 2004	Totali 2003	Totali 2004	Variazioni (%)
Ricorsi in carico al 1° gennaio	3.635		2.895		182		6.712		
Ricorsi pervenuti nell'anno	451		292		125		868		
Ricorsi iscritti a ruolo di udienza	1.217		984		155		2.356		
Sentenze di accoglimento	532		250		42		824		
Sentenze di rigetto	698		309		106		1.113		

Ordinanze istruttorie	66		65		31		162		
Sentenze o ordinanze in corso di deposito	88		299		36		423		
Ricorsi pendenti al 31 dicembre	2.599		1.870		117		4.586		
Altri definiti	255		757		41		1.053		